



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e università
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE e RICERCA

tel + 39 040 3775206
fax + 39 040 3775250

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 3571/LAVFORU del 22/05/2017, Prenumero 3398

Legge regionale 12 giugno 1984 n. 15 «Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali». Piano di riparto dei contributi assegnati, per l'anno scolastico 2016/2017, per le finalità di cui all'art. 3, primo comma, lettera a): spese generali di funzionamento della scuola. Approvazione riparto e prenotazione della relativa spesa. (capitoli 5021- 5023-5024).

Il Vicedirettore centrale

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e in particolare l'articolo 20 (*Vicedirettore centrale*);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, avente ad oggetto " *Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del direttore centrale n.5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stata conferita alla dott.ssa Ketty Segatti, in qualità di Vicedirettore centrale preposta all'Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio istruzione e politiche giovanili;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);

VISTO, in particolare, l'articolo 3, primo comma, lettera a), che prevede contributi per spese generali di funzionamento delle scuole;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 29.12.2016, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare la parte relativa ai capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 (Rubrica 860, Servizio 547, Missione 04, Programma 01, Titolo 1,

Macroaggregato 104, Piano dei Conti U.1.04.01.02.000, U.1.04.03.99.000, U.1.04.04.01.000) sui quali sono state allocate, per l'esercizio in corso e per le finalità di cui sopra, risorse, complessivamente, pari ad euro 2.450.000,00, la cui prenotazione è attribuita alla competenza del Direttore di Servizio/Area; CONSIDERATO che entro la data del 31 gennaio 2017 sono state presentate dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia n. 151 domande di finanziamento, secondo le modalità previste dalla citata legge regionale 15/1984;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera".

ATTESO che, secondo quanto previsto dal citato articolo 6, comma 2, la violazione di tali statuizioni determina responsabilità erariale, gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli e gli enti privati che non si adeguano alle statuizioni medesime non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze;

PRESO ATTO che lo stesso articolo 6 stabilisce, al successivo comma 20, che le disposizioni da esso non si applicano in via diretta alle Regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

CONSIDERATO che il legislatore regionale è intervenuto a disciplinare la materia con l'articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), stabilendo al comma 4 che la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica;

VISTO inoltre il comma 6 del medesimo articolo 12, in base al quale la generalità degli enti privati (eccettuate alcune categorie specificamente individuate, fra cui le ONLUS e le società) che non si adeguano a quanto disposto dal comma 4 non possono essere ammessi a fruire dei contributi destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento, qualora detti contributi siano di importo superiore a diecimila euro all'anno;

PRESO ATTO che, come evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione sulle gestioni fuori bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia al 31/12/2009, sono ritenute spese di funzionamento tutte quelle spese correnti classificate come spese per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse e oneri straordinari della gestione corrente;

RILEVATO che le "spese generali di funzionamento della scuola" cui sono finalizzati i contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), legge regionale n. 15/1984 rientrano senza dubbio nella nozione di spese di funzionamento precisata dalla sopraindicata determinazione della Corte dei Conti;

Preso atto che le disposizioni del citato articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, non si applicano né alle O.N.L.U.S. né alle Società;

PRESO ATTO che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7/2000;

PRESO ATTO delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate, come da documentazione agli atti;

VISTA la nota prot. n. 22500 dd. 20/3/2017 con la quale è stata inviata all'Istituto Ancelle di Gesù Bambino di Venezia, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che l'ente destinatario della predetta comunicazione ha fornito le proprie osservazioni con nota assunta al protocollo della Direzione in data 4/4/2017, prot. n. 28025, e che tali osservazioni sono idonee a superare i motivi ostativi precedentemente comunicati;

RILEVATO che, in base a quanto sopraesposto, risultano ammissibili a finanziamento tutte le 151 domande presentate da Comuni, enti, imprese, associazioni, istituzioni e cooperative che gestiscono scuole materne non statali, come indicate nel prospetto allegato (All. 1), parte integrante del presente decreto digitale;

VISTO il decreto del Ragioniere generale n. 1468/FIN del 13 maggio 2017 con il quale sono state approvate le variazioni contabili ai capitoli di spesa 5021, 5023 e 5024, appartenenti alla medesima missione, programma, titolo, macroaggregato, come indicate nel prospetto allegato sub 1) al medesimo decreto;

RITENUTO, quindi, con il presente atto, di prenotare la spesa per l'importo complessivo di euro 2.450.000,00 sui capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017, rispettivamente,

- capitolo n. 5021 – euro 499.311,03 (quattrocentonovantanovemilatrecentoundici/03)
- capitolo n. 5023 – euro 114.614,09 (centoquattordicimilaseicentoquattordici/09),
- capitolo n. 5024 – euro 1.836.074,88 (unmilioneottocentotrentaseimilasettantaquattro/88);

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*);
- 8 agosto 2007, n. 21 (*Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale*);
- 13 febbraio 2015, n. 1 (*Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa*);
- 29 dicembre 2016, n. 24 (*Legge collegata alla manovra di bilancio 2017*);
- 29 dicembre 2016, n. 25 (*Legge di stabilità 2017*);
- 29 dicembre 2016, n. 26 (*bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017*);

Decreta

1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono ammesse ai contributi per spese generali di funzionamento delle scuole, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 15/1984 e sue modificazioni ed integrazioni, n. 151 domande presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali analiticamente individuate nell'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale.

2) E' approvato, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale per l'anno 2017 per i contributi suddetti.

3) E' conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 2.450.000,00 sui capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2017, in conto competenza, come da allegato contabile, anch'esso parte integrante del presente decreto digitale e come di seguito indicato:

- capitolo n. 5021 – euro 499.311,03 (quattrocentonovantanovemilatrecentoundici/03)
- capitolo n. 5023 – euro 114.614,09 (centoquattordicimilaseicentoquattordici/09),
- capitolo n. 5024 – euro 1.836.074,88 (unmilioneottocentotrentaseimilasettantaquattro/88);

4) Il Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili provvederà all'impegno ed alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi spettanti ai soggetti di cui al punto 1.

5) Il presente decreto viene pubblicato nelle pagine web del portale regionale dedicate all'Istruzione.

Trieste, data del protocollo

Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Ketty Segatti
documento sottoscritto digitalmente

